

Ricorso contro Banca AKROS dei lavoratori in appalto per società in liquidazione.

Il sindacato con per lavoratori ha chiesto alla committente il pagamento del dovuto.

A amrgine delle sentenze resta ancora inevasa un solo lavoratore che a breve avremo sentenza.

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **11984/2019** promossa da:

**N**..... (C.F. ....), con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA BENVENUTO CELLINI, 5, 20129 MILANO presso il difensore avv.

CATAPANO GIUSEPPE

RICORRENTE

contro

**BANCA AKROS S.P.A.** (C.F. 03064920154), con il patrocinio dell'avv. ....  
..... elettivamente domiciliato in .....  
..... presso il difensore avv. ....

CONVENUTO

Le parti hanno concluso come in atti.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso del 16/12/2019, NICOLAS MARTINEZ ha agito nei confronti di Banca Akros s.p.a. al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo lordo di €2.662,89. = a titolo di retribuzioni non corrisposte e dell'importo lordo di €1.895,21.= a titolo di differenze retributive, ovvero alle diverse somme che risulteranno di Giustizia.*

*2. Per l'effetto ed in applicazione delle previsioni dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e/o dell'art. 1676 Codice Civile, condannare la convenuta BANCA AKROS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di €4.558,10. = ovvero il diverso importo che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;*

*3. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario".*

Banca AKROS S.p.a. si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed eccependo la prescrizione quinquennale.

Il ricorso, dopo una serie di rinvii volti a favorire la conciliazione, è stato deciso a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione al termine della camera di consiglio.

\*\*\*

In primo luogo, deve darsi atto che il ricorrente ha ridotto la propria domanda per retribuzioni non corrisposte dalla somma di euro 1.895,21 alla somma di euro 1737,76 avendo riscontrato l'adibizione ad altro cantiere nel periodo marzo 2013 - agosto 2013 (v. verbale del 28/1/2021).

Sempre in via preliminare, si osserva che l'eccezione di prescrizione non è fondata.

Per costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere in pendenza del rapporto di lavoro, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, se il rapporto è assistito dalla garanzia dell'applicabilità del regime della stabilità reale (Cass. SU 13 febbraio 1984 n. 1073; Cass. SU 17 aprile 1976 n. 1268).

La riformulazione del sistema delle tutele dovuta alla L. 92/2012, ed in particolare la non esclusiva applicazione della misura ripristinatoria quale sanzione per l'invalidità del recesso nell'area di applicazione dell' art. 18 S.L. , porta tuttavia a ritenere che dall'entrata in vigore della nuova disciplina i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'articolo 18 SL, potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della la propria stabilità (cfr. C. Cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948, n. 3, cc).

In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui "la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 23227 del 13/12/2004; Sentenza n. 20987 del 29/10/2004; Sentenza n. 11793 del 06/08/2002).

Con l'entrata in vigore della L 92/2012 deve quindi ritenersi sospesa la decorrenza del termine quinquennale che, nella fattispecie, la quale ha a oggetto crediti insorti dal 2009, non può ritenersi decorso.

Ciò premesso, il ricorrente allega di essere stato assunto da CE.SER S.r.l. con contratto a

tempo indeterminato part-time ed inquadramento nel 1° Livello CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi per lo svolgimento di mansioni di Operaio Pulitore presso l'appalto BANCA AKROS S.p.A. in Milano, Viale Eginardo n. 29; di essere stato inquadrato nel II livello a partire da novembre 2016; che, a seguito della cessazione dell'appalto, il 31/12/2017, è stato assunto da Pulitori & Affini S.p.a. ed è tutt'oggi impiegato presso l'appalto di Banca Akros; di aver ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di CE.SER per il pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2017 pari a complessivi euro 2.662,89; di aver diritto a differenze retributive per superiore inquadramento e in applicazione di Accordi Integrativi della Provincia di Milano per complessivi euro ; che, a seguito del fallimento di CE.SER è stato ammesso al passivo per l'importo di euro 4.513,68, ma di aver ottenuto solo il TFR dal Fondo di Tesoreria INPS; di aver diritto alla indennità integrativa mensile di euro 14,50 corrisposta nel minore importo di Euro 11,81. La domanda del ricorrente è fondata.

Non contestata è la responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. 276/2003. Questo giudice, sebbene consapevole della natura discussa e controversa della questione, ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la responsabilità solidale comprende anche l'indennità per ferie non godute. Quest'ultima, infatti, è il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere destinato alle ferie e rientra, quindi, nella nozione di "retribuzione" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 (Tribunale Milano, 16/11/2018, n.2928).

Quanto all'indennità di mensa, si condivide quanto affermato da precedente di questo Tribunale n. 2393/2020, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c., secondo cui "l'orientamento della Corte di Cassazione rimanda, al riguardo, all'interpretazione dei contratti collettivi sull'assunto che tale voce possa avere sia natura retributiva, sia compensare determinati disagi".

L'art. 18 CCNL di categoria recita: "Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno "ad personam", nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.). Nel nostro caso, risulta la corresponsione continuativa della indennità da ritenersi corrisposta, in assenza di ulteriori elementi, quale componente della retribuzione e non per compensare determinati disagi.

Pacifica è poi la natura retributiva relativa alla voce prevista dall'accordo integrativo provinciale che è sempre stata pagata nella misura di € 11,81 in luogo delle dovute € 14,50 come evidenziato dai conteggi che non si ha motivo di disattendere (v. in senso analogo Tribunale di Milano n. 2393/2020).

Anche la domanda di superiore inquadramento risulta fondata in quanto è documentale l'assunzione del ricorrente quale addetto alle pulizie, profilo compatibile con il livello II ma non con il livello I del CCNL in atti.

La domanda deve quindi essere accolta con condanna della convenuta, responsabile solidale ex art. 29 D.lgs. 276/2003, a corrispondere al ricorrente euro 4.400,65 (1.737,76 + 2.662,89) oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 429 comma 3 c.p.c..

Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna la convenuta, per le causali di cui al ricorso, a corrispondere al ricorrente euro 4.400,65 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.200, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione.

Milano, 28 gennaio 2021

Il Giudice dott.

Maria Beatrice Gigli